

Cosa rientra nel mantenimento dei figli?

Il contributo al mantenimento fissato in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti con la prole, solitamente, comprende le **spese ordinarie**. Si tratta di una cifra fissa, corrisposta mensilmente. Invece, **fuoriescono dal mantenimento** le spese straordinarie; queste sono variabili, vengono corrisposte a parte e fissate in misura percentuale. Ad esempio, il giudice può stabilire che spettino a ciascun genitore in ragione della metà oppure che gravino sul genitore più facoltoso per l'80% e per il residuo 20% sull'altra parte.

	<i>Spese ordinarie</i>	<i>Spese straordinarie</i>
Misura	Fissa	Percentuale
Periodicità	Mensile	Variabile
Tipologia	Rientrano nel mantenimento	-Spese routinarie per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore -Spese straordinarie in senso stretto, imprevedibili e onerose, per le quali è necessario un preventivo accordo (Cass. 379/2021)

Purtroppo, la legge non specifica quali spese debbano rientrare nel contributo ordinario al mantenimento (spese ordinarie) e quali fuoriescano dall'importo mensile forfettizzato (spese straordinarie).

Alcuni tribunali hanno elaborato dei Protocolli e il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha stilato delle [linee guida](#) in proposito. Nella presente trattazione, si farà riferimento alle linee guida del CNF.

Le spese ordinarie

In base alle linee guida del CNF, le spese comprese nel contributo al mantenimento possono così riassumersi.

<i>Spese ordinarie rientranti nel mantenimento</i>		
<i>Vita quotidiana</i>	<i>Scuola</i>	<i>Altro</i>
vitto e abbigliamento	spese scolastiche per tasse	medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali)

	(ad eccezione di quelle universitarie)	
ricarica cellulare	materiale scolastico di cancelleria	baby sitter (se l'esigenza esisteva anche prima della separazione)
spese di trasporto urbano	mensa	spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Carburante	uscite didattiche	trattamenti estetici
attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali)	prescuola, doposcuola	contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze)

Le spese straordinarie e il rimborso al genitore anticipatario

Di recente, la Cassazione ha affermato che le spese straordinarie si distinguono tra spese routinarie – per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore – e spese straordinarie in senso stretto – per le quali è necessario un preventivo accordo ([Cass. 379/2021](#)).

Le spese **straordinarie routinarie** sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di **istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche**.

Le spese **straordinarie in senso stretto** sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L'esempio tipico riguarda l'**esborso per un intervento chirurgico**. Sono tali le spese che presetano due requisiti:

- elemento soggettivo: l'imprevedibilità e eccezionalità,
- elemento oggettivo: la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.

Per via delle caratteristiche suindicate, è necessario il previo assenso dell'altra parte.

In base alle linee guida del CNF, le spese straordinarie, rispetto alle quali **non è richiesta la previa concertazione**, vengono individuate in:

- *libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.*

Le **spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori** possono dividersi in gruppi.

- **Scolastiche:** iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- **Ludiche o parascolastiche:** corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private.
- **Sportive:** attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- **Medico sanitarie:** spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Le linee guida del CNF precisano che, in relazione alle spese straordinarie, per le quali è richiesto l'accordo, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro,

- dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta,
- il silenzio sarà inteso quale consenso.

Il **rimborso pro quota** al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.